

COMUNE DI BORGO VIRGILIO

PROVINCIA DI MANTOVA

Piazza A. Moro, 1 - 46034 Borgo Virgilio (MN) - Tel. 0376/28301 - Fax 0376/280368
Cod. Fiscale 02423810205 – Partita Iva 02423810205

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SERVIZIO SERV. AUTON. POL. LOC.

N. 44 DEL 29-08-2024

REGISTRO GENERALE

N. 63

Oggetto: ORDINANZA TEMPORANEA - MODIFICA DELLA VIABILITÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA FRATELLI CERVI-VIRGILIO ANTISTANTE I GIARDINI QUARANTINI, CENTRO ABITATO DI CERESE, PER IL POSIZIONAMENTO DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

Vista la necessità di modificare temporaneamente la viabilità nel parcheggio di via Fratelli Cervi-Virgilio antistante i giardini Quarantini, interessato dal posizionamento delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, a salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza stradale (licenza del locale SUAP e concessione occupazione suolo pubblico del locale Ufficio Tecnico poste in atti);

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 della L. 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visti:

- gli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 "nuovo Codice della Strada";
- i relativi articoli del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento d'esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada";
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base:

- all'articolo 109 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- al decreto sindacale n. 43 del 01.07.2024 con il quale si assegna la responsabilità del Settore n. 8 Polizia Locale fino al 31.12.2024

ORDINA

Dal 29 agosto 2024 all'08 settembre 2024 e dall'01 ottobre 2024 al 03 novembre 2024 nel parcheggio di via Fratelli Cervi-Virgilio antistante i giardini Quarantini l'imposizione del divieto di sosta con rimozione forzata e l'imposizione del divieto di transito con conseguente chiusura al traffico veicolare.

I divieti indicati non si applicano ai veicoli funzionali alle attrazioni dello spettacolo viaggiante, ai veicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso, ai veicoli destinati a svolgere servizi di igiene pubblica ed ai veicoli specificamente autorizzati dagli organi di Polizia.

Gli organi di Polizia potranno in ogni caso apportare modifiche alle sopraccitate disposizioni per esigenze legate alla sicurezza della circolazione non contemplate dalla presente ordinanza.

Il provvedimento sarà reso noto al pubblico con l'apposizione in loco della prescritta segnaletica stradale a cura dell'esercente l'attività di spettacolo viaggiante e la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Dall'entrata in vigore e sino alla scadenza sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 "nuovo Codice della Strada" l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del D. P. R. 1199/1971.

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

Commissario Capo dott. Federico Corradi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)